

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 11,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione della proposta di legge Deodato ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano (4952).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Deodato ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano ».

Tale proposta di legge è stata assegnata in sede legislativa nella seduta dell'Assemblea del 1° luglio 2004.

Comunico che il tempo complessivo per la discussione generale è di 6 ore così ripartite:

relatore: 15 minuti;

Governo: 15 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 54 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 3 ore e 51 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Forza Italia: 36 minuti;

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 35 minuti;

Alleanza nazionale: 34 minuti;

Margherita, DL-l'Ulivo: 33 minuti;

UDC: 32 minuti;

Lega Nord Federazione Padana: 31 minuti;

Rifondazione comunista: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo Misto, pari a 40 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Comunisti italiani: 9 minuti; Alleanza popolare-UDEUR: 8 minuti; Socialisti democratici italiani: 8 minuti; Verdi-L'Ulivo: 6 minuti; Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: 5 minuti; Minoranze linguistiche: 4 minuti.

Il tempo complessivo per l'esame degli articoli fino alla votazione è di 4 ore e 16 minuti, così ripartiti:

relatore: 15 minuti;

Governo: 15 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

tempi tecnici: 20 minuti;

interventi a titolo personale: 35 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 2 ore e 15 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Forza Italia: 30 minuti;

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 26 minuti;

Alleanza nazionale: 21 minuti;

Margherita, DL-l'Ulivo: 19 minuti;

UDC: 15 minuti;

Lega Nord Federazione Padana: 13 minuti;

Rifondazione comunista: 11 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo Misto, pari a 26 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Comunisti italiani: 6 minuti; Alleanza popolare-UDEUR: 5 minuti; Socialisti democratici italiani: 5 minuti; Verdi-L'Ulivo: 4 minuti; Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 2 minuti.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Il relatore, onorevole Bressa, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANCLAUDIO BRESSA, Relatore.
Grazie, signor presidente. Come da lei anticipato si tratta di norme di interpretazione autentica per consentire l'applicazione delle disposizioni attinenti ai rimborsi elettorali delle leggi n. 157 del 1999 e n. 43 del 1995 anche alle campagne elettorali relative al rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Come noto, la legge n. 157 fa riferimento alle elezioni politiche, cioè al rinnovo dei due rami del Parlamento, del Parlamento europeo e dei consigli regionali. Però, a seguito della legge costituzio-

nale 31 gennaio 2001, n. 2, il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol non è più eletto direttamente ma è composto dai membri dei consigli delle due province di Trento e Bolzano, come indicato dal secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione. È pertanto alle campagne elettorali relative alle elezioni dei due consigli provinciali che il regime dei rimborsi dovrebbe applicarsi. Il comma 1 dell'unico articolo della proposta di legge provvede proprio a fornire una interpretazione autentica in questo senso.

Il comma 2, invece, è diretto a risolvere un problema di carattere tecnico, derivante dall'esigenza di coordinare le disposizioni relative ai rimborsi delle spese elettorali con quelle che disciplinano l'elezione diretta del consiglio e del presidente della provincia di Trento. L'articolo 6, comma 2, della legge n. 43 del 1995 stabilisce che il contributo dovuto a titolo di rimborso elettorale sia ripartito proporzionalmente ai voti ottenuti tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata. La legge della provincia autonoma di Trento n. 2 del 2003, prevede a propria volta, all'articolo 63, la possibilità che l'elettore esprima il voto per un candidato alla carica di presidente e non anche per la lista ad esso collegata. All'articolo 72 della stessa legge provinciale, si dispone che la cifra elettorale di ogni lista sia costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni.

Al fine di evitare che non si tenga conto dei voti espressi a favore del solo candidato presidente per il calcolo del contributo dovuto a titolo di rimborso delle spese elettorali, il comma 2 della presente proposta dispone: « A seguito dell'entrata in vigore della legge della provincia autonoma di Trento 5 marzo 2003, n. 2, l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si interpreta nel senso che i voti espressi senza indicazione di lista a favore di un candidato alla carica di presidente della provincia di Trento sono attribuiti alla lista collegata al

medesimo candidato ovvero, in caso di collegamento plurimo, alle liste collegate allo stesso candidato in proporzione alla cifra elettorale di ciascuna lista ».

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui ai primi due commi trovino applicazioni a partire dalle elezioni per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano tenutesi il 26 ottobre del passato anno.

MARCO BOATO. Sono pienamente d'accordo con la relazione del collega Bressa. Dall'elenco dei firmatari della proposta di legge si evince che l'intero Ufficio di presidenza, escluso naturalmente il Presidente della Camera dei deputati, ha sottoscritto la proposta di legge riguardante i rimborsi elettorali per le elezioni svoltesi in Trentino-Alto Adige/Südtirol il 26 ottobre scorso e per quelle che si svolgeranno nelle prossime legislature. Il rimborso sarebbe di difficile applicazione in base alla legge nazionale proprio per i motivi poco fa individuati dal collega Bressa.

Abbiamo modificato lo statuto della regione Trentino-Alto Adige in materia di forma di Governo con la legge costituzionale del 31 gennaio 2001, n. 2, ed abbiamo fatto sì che non vi sia più l'elezione diretta del consiglio regionale ma quella dei due consigli provinciali di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda il consiglio provinciale di Trento, vi sia anche l'elezione diretta del presidente della giunta provinciale, possibilità esistente anche a Bolzano, ma non attuata in quanto è previsto un *quorum* particolarmente elevato. La scelta della provincia di Bolzano è stata, comunque, diversa.

Per corrispondere i rimborsi elettorali delle elezioni dell'ottobre del 2003 è necessaria l'interpretazione autentica considerata nella proposta di legge al nostro esame, che, al comma 1, riguarda entrambe le province e, al comma 2, è specificatamente rapportata alle modalità di elezione della provincia di Trento, che, dalle ultime elezioni, dopo la modifica statutaria, sono diverse da quelle previste per la provincia di Bolzano. Il fatto che il

collega Deodato sia il primo firmatario, seguito dai colleghi dell'Ufficio di Presidenza di tutti i gruppi parlamentari consentirà una rapida approvazione della proposta di legge e mi auguro che ciò avvenga anche al Senato, per dare veloce attuazione ai rimborsi elettorali per le elezioni già svoltesi.

MICHELE SAPONARA. Intervengo anch'io, signor presidente, per associarmi alle argomentazioni svolte dai colleghi che mi hanno preceduto, evidenziando che si tratta di una proposta di legge condivisa. Il primo firmatario è il collega Deodato del gruppo di Forza Italia e sono pienamente d'accordo che l'iter della proposta di legge prosegua in sede legislativa con celerità.

CARLO LEONI. Signor presidente, esprimo il sostegno del gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo alla proposta di legge ed alle considerazioni svolte dal relatore; siamo pienamente favorevoli ad una rapida approvazione.

KARL ZELLER. Mi associo agli interventi dei colleghi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 11 di domani, mercoledì 7 luglio 2004.

Rinvio quindi il seguito della discussione alla seduta di domani.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 23 luglio 2004.*

ALLEGATO

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dall'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in relazione alle spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per la campagna per il rinnovo dei consigli regionali si intende riferito, per la regione Trentino-Alto Adige, al rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. A seguito dell'entrata in vigore della legge della provincia autonoma di Trento

5 marzo 2003, n. 2, l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si interpreta nel senso che i voti espressi senza indicazione di lista a favore di un candidato alla carica di presidente della provincia di Trento sono attribuiti alla lista collegata al medesimo candidato ovvero, in caso di collegamento plurimo, alle liste collegate allo stesso candidato in proporzione alla cifra elettorale di ciascuna lista.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con decorrenza dalle elezioni per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano svoltesi il 26 ottobre 2003.